



UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Istruzioni per la compilazione
dei modelli di denuncia di inizio attività:

IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE

(L. 122/92)

GENNAIO 2013

con aggiornamento dei diritti di segreteria (D.M. 29.11.04, in vigore dal 3.12.04)
della Tassa di Concessione Governativa (D.L. 31.01.05 n.7, in vigore dal 1.2.05)
e della L. 11.12.2012, nr. 224

a cura delle Camere di Commercio del Triveneto

INDICE E SOMMARIO

INDICE E SOMMARIO.....	2
PREMESSE	3
Attività rientranti nella disciplina dell'autoriparazione	3
CONSORZI.....	4
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO.....	4
ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE	4
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	4
Requisiti tecnico-professionali (art. 7, Legge 122/92)	4
NOVITA' NORMATIVE LEGGE 224/2012 : sintesi	6
Requisiti di onorabilità (art. 7, comma 1 lett. b, Legge 122/92 e art. 5 D.Lgs 490/94).....	6
Perdita dei requisiti	7
TRASFERIMENTO DELLA SEDE PRINCIPALE/OPERATIVA IN ALTRA PROVINCIA.....	7
IL RESPONSABILE TECNICO	8
Nomina del responsabile tecnico	8
Sostituzione e revoca del responsabile tecnico	8
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE, DIRITTI E ALTRE TASSE	9
Imprese NON Artigiane	9
Imprese Artigiane	10
ALLEGATI	11
Titoli di studio abilitanti per la Legge 122/92 (elenco indicativo e non esaustivo)	11
Riferimenti ministeriali relativi al riconoscimento dei titoli di studio.....	12

PREMESSE

Attività rientranti nella disciplina dell'autoriparazione

Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la legge 122/92 disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata "attività di autoriparazione"

Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al paragrafo precedente, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

L'attività di autoriparazione si distingue in:

- **meccatronica**
- **carrozzeria**
- **gommista**

E' possibile richiedere eventuali limitazioni o specifiche di voce riferite alle singole sezioni.

Tali imprese sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della l. 241/90 all'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui provincia è collocata l'officina o all'Albo delle Imprese Artigiane della provincia ove è ubicata l'officina (utilizzando il modello unificato **S.C.I.A. 122**, disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di Commercio del Triveneto).

Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di preparazione di auto e moto da corsa e gokart (che non vanno su strada), le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli.

Sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività anche le imprese che svolgono attività di autoriparazione su automezzi propri, tramite gli uffici tecnici interni.

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di autoriparazione hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della predetta attività.

CONSORZI

I consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile che eserciteranno l'attività di autoriparazione dovranno presentare la denuncia di inizio attività come tutte le altre imprese (utilizzando il modello unificato **S.C.I.A. 122**, disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di Commercio del Triveneto) e risultare in possesso di tutti i requisiti di legge.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Relativamente ai titoli di studio e alla validità degli stessi si prega di contattare gli uffici competenti della camera di commercio di Bolzano.

ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Requisiti tecnico-professionali (art. 7, Legge 122/92)

L'impresa deve essere in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione come previsto dalla apposite tabelle approvate con decreto del Ministro dei Trasporti.

Inoltre, il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

a) Titolo di studio

- laurea in materia tecnica o diploma universitario utile ai fini dello svolgimento dell'attività (l'elenco è riportato tra gli allegati alla guida)
- diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica (l'elenco è riportato tra gli allegati alla guida)

b) Titolo di studio ed esperienza professionale

- Attestato di promozione al IV anno dell'Istituto Tecnico Industriale – con indirizzo attinente l'attività seguito da un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni (l'elenco è riportato tra gli allegati alla guida)
- Corso Regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l'attività, seguito da un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni

Per l'esperienza lavorativa in aggiunta al titolo di studio richiesto è necessario aver prestato la propria attività in qualità di:

- titolare, amministratore, socio partecipante
- collaboratore familiare
- dipendente qualificato
- Associato in partecipazione

L'attività deve essere stata svolta, nel settore per cui si chiede l'abilitazione, all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgono mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

c) Esperienza professionale

Aver esercitato l'attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, presso imprese operanti nel settore in qualità di:

- titolare, amministratore, socio partecipante
- collaboratore familiare
- dipendente qualificato
- associato in partecipazione

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgono mansioni inerenti l'attività di autoriparazione.

d) Casi particolari

Rientrare in uno dei seguenti casi:

- Soggetto già abilitato in quanto nominato responsabile tecnico di altra impresa del settore
- Soggetto già abilitato in quanto iscritto all'ex registro imprese autoriparazione (R.I.A.)

- Titolare di impresa del settore per almeno un anno prima dell'entrata in vigore del DPR 387/94 (entro il 14/12/1994), appositamente documentato con fatture

- e) **Riconoscimento titolo estero**
- Soggetto per il quale il Ministero competente ha riconosciuto il titolo professionale conseguito all'estero

NOVITA' NORMATIVE: Legge 11.012.2012, n. 224 entrata in vigore il 5.01.2013

Con l'entrata in vigore della legge 224/2012 sono state introdotte significative novità in merito alle sezioni in cui è suddivisa l'attività di autoriparatore, di cui all'art. 1, comma 3 della L. 122/1992; in sintesi la sezione meccanica/ motoristica ed elettrauto sono state accorpate in un'unica sezione:

MECCATRONICA.

Disposizioni transitorie:

1. Le imprese già iscritte e abilitate per le attività di meccanica/motoristica e di elettrauto (**quindi con entrambe le sezioni**) alla data del 5.01.2013 sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica;
2. Le imprese già iscritte ed abilitate per una sezione (meccanica motoristica o elettrauto) alla data del 05.01.2013 possono proseguire le attività per i successivi 5 anni fino al 04.01.2018. Entro tale termine, il responsabile tecnico preposto alla gestione di una di queste imprese deve frequentare (qualora non sia in altro modo in possesso dei requisiti mancanti – meccanica o elettronica) un apposito corso professionale regionale di carattere teorico – pratico di qualificazione relativo all'abilitazione professionale non posseduta. Dopo tale data (4.1.2018) il responsabile tecnico che non abbia provveduto a dimostrare i nuovi requisiti non può più essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa
3. Il responsabile tecnico preposto alla gestione dell'impresa abilitata per una sola sezione (meccanica/motoristica o elettrauto) prosegue l'attività senza limiti temporali e senza ulteriori obblighi formativi se alla data del 5.01.2013 ha già compiuto 55 anni; può restare responsabile tecnico della gestione fino al compimento dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia

A seguito dell'entrata in vigore della L. 224/2012 a decorrere dal 5 gennaio 2013 la Camera di Commercio non iscrive imprese con responsabili tecnici preposti alla gestione delle stesse in possesso di requisiti professionali abilitanti solo per la meccanica/motoristica o elettrauto, fatti salvi chiarimenti o circolari ministeriali che consentano di interpretare la norma in maniera più favorevole per i nuovi imprenditori.

Requisiti di onorabilità (art. 7, comma 1 lett. b, Legge 122/92 e art. 5 D.Lgs 490/94)

Devono essere posseduti dal responsabile tecnico. Egli potrà autocertificare tali requisiti utilizzando il modello unificato ONORABILITA'122, disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di Commercio del Triveneto. Ciò comporta l'assunzione di

responsabilità penali in caso di dichiarazioni false o mendaci. I requisiti di onorabilità sono quelli previsti dall'art. 2 co. 1 lett b) della Legge 122/92 e in particolare:

- non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'art. 1, comma 2, per i quali è prevista una pena detentiva

Inoltre, è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui alla legge 575/65 (normativa antimafia) e successive modificazioni nei confronti dei seguenti soggetti:

- Il titolare di impresa individuale e l'istitutore o il direttore che questi abbia designato quale responsabile tecnico all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
- tutti i soci di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari di sas o di sapa;
- tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative.

Perdita dei requisiti

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla Legge 122/92 saranno avviate le procedure d'ufficio di rito.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE PRINCIPALE/OPERATIVA IN ALTRA PROVINCIA

In caso di trasferimento della sede principale/operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di autoriparazione hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare una nuova denuncia d'inizio attività ed attendere un ulteriore riconoscimento dei requisiti da parte dell'Ufficio Registro Imprese o della C.P.A. di arrivo, ma deve soltanto presentare il modello d'iscrizione e pagare i relativi diritti di segreteria. In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non ci devono essere stati cambiamenti nella persona del preposto.

IL RESPONSABILE TECNICO

Nomina del responsabile tecnico

Al momento in cui una impresa di autoriparazione presenta la segnalazione certificata di inizio dell'attività utilizzando il modello unificato **S.C.I.A. 122** deve anzitutto dimostrare il possesso dei “requisiti di capacità tecnica e organizzativa” che si intendono acquisiti con l'individuazione del responsabile tecnico in una persona (es. il titolare o il responsabile tecnico) dotata dei requisiti tecnici-professionali.

Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità delle stesse.

Per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve necessariamente essere o il titolare dell'impresa individuale o socio lavorante di s.n.c. o socio lavorante accomandatario di s.a.s o socio lavorante di srl.

Non è necessario un formale atto di procura per la nomina del responsabile tecnico e non è ammessa la nomina di un consulente o professionista esterno.

Si richiede un rapporto di immedesimazione del responsabile tecnico con l'impresa e rispetto alla stessa deve essere:

- titolare
- amministratore
- socio lavorante
- institore
- dipendente
- collaboratore familiare
- associato in partecipazione

Sostituzione e revoca del responsabile tecnico

Sia la sostituzione che la revoca del responsabile tecnico deve essere comunicata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa entro 30 giorni il verificarsi dell'evento, utilizzando la denuncia/domanda del registro imprese o dell'albo delle imprese artigiane, unitamente al modello unificato **S.C.I.A. 122**, compilato nella sola parte che si riferisce all'evento.

In caso di nomina retroattiva il preposto deve dimostrare il possesso dei requisiti a quella data.

<u>Avvertenza</u>

In mancanza di responsabile tecnico l'impresa NON può esercitare l'attività.
--

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE, DIRITTI E ALTRE TASSE

I modelli relativi all'attività di autoriparazione sono considerati intercalari del modello di domanda e/o denuncia del Registro Imprese o dell'Albo delle Imprese Artigiane e in quanto tali non scontano l'imposta di bollo.

Per la nomina, sostituzione e revoca del responsabile tecnico va sempre utilizzato il modello intercalare "P", laddove si utilizzi la modulistica del Registro Imprese.

Il modello S.C.I.A. 122 va allegato ai modelli di denuncia/ domanda del Registro Imprese e dell'Albo Imprese Artigiane. Se la denuncia/domanda viene trasmessa in modalità telematica/informativa il modello, sottoscritto dagli interessati con firma autografa o digitale, dovrà essere predisposto in formato elettronico unitamente agli altri allegati previsti

N.B. Per le imprese artigiane la presentazione con floppy Fedra o telematica è accettata solo dalle Camere di Commercio del Veneto (eccetto Belluno). Per le altre Camere di Commercio sarà ammessa esclusivamente la presentazione dei modelli (artigiani e autoriparatori) cartacei.

Tutta la modulistica unificata predisposta per l'attività di autoriparazione, di seguito indicata, è disponibile sui siti internet e presso gli sportelli delle Camere di Commercio del Triveneto:

- **S.C.I.A. 122:** modello di denuncia di inizio attività
- **ONORABILITA'122** dichiarazione sostitutiva requisiti onorabilità

Imprese NON Artigiane

INIZIO ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE			
	Individuali	Società ed Enti collettivi	Coop.Sociali
Moduli R.I./FEDRA			
▪ Modulo BASE	I1 / I2 / UL	S5 / UL / SE	S5 / UL / SE
▪ Modulo Allegato	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica "autoriparazione"			
▪ D.I.A. 122	SI	SI	SI
▪ Dich/r.on/aut	facoltativa	facoltativa	facoltativa
Diritti e altre tasse			
▪ Maggiorazione Diritti (€)	9,00	15,00	15,00
▪ Imposta di bollo	SI	NO	NO
▪ TTCCGG ¹	168,00	168,00	NO

¹ la Tassa di Concessione Governativa (c/c 8003) NON è dovuta per le Regioni FVG e Trentino Alto Adige

SOSTITUZIONE / AGGIUNTA DEL RESPONSABILE TECNICO

	Individuali	Società ed Enti collettivi	Coop.Sociali
Moduli R.I./FEDRA			
▪ Modulo BASE	I2 / UL	S5 / UL / SE	S5 / UL / SE
▪ Modulo Allegato	Int. P	Int. P	Int. P
Modulistica “autoriparazione”			
▪ D.I.A. 122	SI	SI	SI
▪ Dich/r.on/aut	facoltativa	facoltativa	facoltativa
Diritti e altre tasse			
▪ Maggiorazione Diritti (€) ²	9,00	15,00	15,00
▪ Imposta di bollo	NO	NO	NO
▪ TTCCGG	NO	NO	NO

² da versare indipendentemente dal numero dei preposti nominati

Imprese Artigiane

INIZIO ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE			
	Individuali	Società ed Enti collettivi	Coop.Sociali
Moduli R.I./FEDRA			
▪ Modulo BASE	I1 / I2 / UL	S5 / UL / SE	S5 / UL / SE
▪ Modulo Allegato	Int. P	Int. P	Int. P
Moduli Artigiani			
▪ Tipo	Iscrizione/Modifica	Iscrizione/Modifica	Iscrizione/Modifica
Modulistica “autoriparazione”			
▪ D.I.A. 122	SI	SI	SI
▪ Dich/r.on/aut	facoltativa	facoltativa	facoltativa
Diritti e altre tasse			
▪ Maggiorazione Diritti (€)	9,00	15,00	15,00
▪ Imposta di bollo	SI	NO	NO
▪ TTCCGG ¹	168,00	168,00	NO

¹ la Tassa di Concessione Governativa (c/c 8003) NON è dovuta per le Regioni FVG e Trentino Alto Adige

SOSTITUZIONE / AGGIUNTA DEL RESPONSABILE TECNICO			
	Individuali	Società ed Enti collettivi	Coop.Sociali
Moduli R.I./FEDRA			
▪ Modulo BASE	I2 / UL	S5 / UL / SE	S5 / UL / SE
▪ Modulo Allegato	Int. P	Int. P	Int. P
Moduli Artigiani			
▪ Tipo	Modifica	Modifica	Modifica
Modulistica “autoriparazione”			
▪ D.I.A. 122	SI	SI	SI
▪ Dich/r.on/aut	facoltativa	facoltativa	facoltativa
Diritti e altre tasse			
▪ Maggiorazione Diritti (€) ²	9,00	15,00	15,00
▪ Imposta di bollo	NO	NO	NO
▪ TTCCGG	NO	NO	NO

² da versare indipendentemente dal numero dei preposti nominati

ALLEGATI

Titoli di studio abilitanti per la Legge 122/92 (elenco indicativo e non esaustivo)

DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA				
Istituto Tecnico Industriale	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
▪ Meccanica	×	×		×
▪ meccanica di precisione	×	×		×
▪ industria metalmeccanica	×	×		×
▪ industria navalmeccanica	×	×		×
▪ termotecnica	×	×		×
▪ costruzioni aeronautiche	×	×		×
▪ elettronica industriale			×	
▪ elettronica e telecomunicazioni			×	
▪ elettrotecnica			×	
▪ elettrotecnica ed automazione			×	
▪ perito industriale sperimentale ERGON	×	×		×
▪ perito industriale sperimentale AMBRA			×	
Istituto Tecnico Nautico	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
▪ Aspirante alla direzione di macchine di navi merci	×	×		×
Istituto Agrario	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
▪ perito agrario (solo su macchine agrarie)	×			

DIPLOMI DI QUALIFICA E DI MATURITÀ PROFESSIONALE				
Diplomi di qualifica professionale	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
▪ meccanico riparatore di autoveicoli	×	×		×
▪ operatore meccanico	×	×		×
▪ operatore delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	×	×	×	×
▪ operatore termico	×	×		×
▪ operatore elettronico			×	
▪ operatore elettrico			×	
Diplomi di maturità professionale	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
▪ elettricista installatore ed elettromeccanico			×	
▪ tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche			×	
▪ tecnico delle industrie meccaniche	×	×	×	×
▪ tecnico delle industrie chimiche	×	×		×
▪ tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	×	×	×	×

▪ tecnico dei sistemi energetici	×	×	×	×
----------------------------------	---	---	---	---

LAUREA E DIPLOMI UNIVERSITARI				
Laurea	Meccanica e motoristica	Carrozzeria	Elettrauto	Gommista
▪ ingegneria meccanica	×	×	×	×
▪ ingegneria elettrica			×	
▪ ingegneria elettronica			×	
▪ ingegneria chimica	×	×	×	×
▪ ingegneria aeronautica	×	×	×	×
▪ ingegneria civile e trasporti	×	×	×	×
▪ ingegneria industriale sottosez. Elettrotecnica	×	×	×	×
▪ fisica	×	×	×	×
▪ chimica industriale				×

Riferimenti ministeriali relativi al riconoscimento dei titoli di studio

- Lettera Circolare MICA del 13/09/1993 - prot. 299653: trasmissione nota del Ministero della Pubblica Istruzione del 10/05/1993 riguardante i titoli di studio attinenti all'attività di autoriparazione: meccanico riparatore di autoveicoli, operatore meccanico e tecnico delle industrie meccaniche
- Lettera Circolare MICA del 02/11/1993 - prot. 300537: trasmissione nota del Ministero della Pubblica Istruzione del 16/09/1993 riguardante l'individuazione dei titoli di studio a carattere tecnico
- Lettera Circolare MICA del 15/03/1994 - prot. 296445: trasmissione parere del CUN del 14/09/1993 riguardante la laurea in ingegneria meccanica, elettrica ed elettronica
- Lettera Circolare MICA del 10/02/1995 - prot. 385619: trasmissione nota del Ministero della Pubblica Istruzione del 28/11/1994 riguardante i titoli abilitanti e la corrispondenza tra le varie sezioni. La nota esclude le specializzazioni di energia nucleare, fisica industriale, edilizia e telecomunicazioni
- Lettera Circolare MICA del 03/10/1995 - prot. 388820: trasmissione note del Ministero della Pubblica Istruzione del 08/09/1995. Viene esclusa la validità del diploma di perito industriale capotecnico-specializzazione informatica; viene invece ritenuto abilitante il diploma di perito industriale-specializzazione costruzioni aeronautiche.
- Nota Ministero Pubblica Istruzione del 06/11/1995 - prot. 8921 e indirizzata alla CCIAA di Piacenza sulla validità di alcuni titoli triennali. Viene inoltre esclusa la validità del diploma di congegnatore meccanico.
- Lettera Circolare MICA del 21/06/1996 - prot. 488263: trasmissione note del Ministero della Pubblica Istruzione del 16/11/1995 e 01/03/1996 riguardanti alcuni diplomi e la non validità degli attestati di formazione professionale come titoli di studio
- Nota Ministero Pubblica Istruzione del 09/11/1997 - prot. 5566 e indirizzata al MICA: ribadisce i titoli di studio abilitanti, limitatamente ai diplomi di maturità tecnica.
- Nota Ministero Pubblica Istruzione del 21/04/1999 e indirizzata alla CCIAA di Padova: sulla corrispondenza tra i diplomi di maturità ed i diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali statali in quanto sono entrambi diplomi di scuola secondaria di secondo grado. Viene inoltre ribadita l'equipollenza tra i diplomi di Istituto Professionale e quelli analoghi di Istituto Tecnico.
- Parere CUN (Consiglio Universitario Nazionale) del 19.09.2002 prot.1545: la laurea in Ingegneria chimica viene ritenuta abilitante per tutte le attività di autoriparazione.
- Lettera Circolare Ministero Attività Produttive del 15/10/2004-prot.557500: trasmissione parere CUN del 15.09.2004 relativo alla laurea in Ingegneria aeronautica abilitante per tutte le attività di autoriparazione.

- Parere CUN (Consiglio Universitario Nazionale) del 8.03.2006 prot.289:la laurea in Ingegneria meccanica viene ritenuta abilitante per tutte le attività di autoriparazione; in un precedente parere del 14.09.1993 il Cun aveva ammesso l' idoneità all' esercizio delle attività di meccanica e motoristica, carrozzeria e gommista ma non per l' attività di elettrauto.
- Parere CUN (Consiglio Universitario Nazionale) del 21.03.2007 prot.102:la laurea in chimica industriale (vecchio ordinamento e di durata quinquennale) viene ritenuta abilitante per l' esercizio dell' attività di gommista.
- Parere CUN (Consiglio Universitario Nazionale) del 09.05.2007 prot.762:la laurea in ingegneria civile-sezione idraulica (vecchio ordinamento) NON viene ritenuta abilitante per l' esercizio di alcuna delle attività di autoriparazione.

La Commissione Provinciale per l'Artigianato si riserva l'esame di titoli di analogo grado non compresi nel precedente elenco.